

PARTE PRIMA**Sezione II****DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 6 maggio 2013, n. **2805**.

POR UMBRIA FSE 2007-2013. Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione”. Asse “Occupabilità”. Approvazione avviso pubblico: W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati). INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e. INTERVENTO 2: incentivi alle assunzioni di soggetti che hanno svolto work experience.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);

Visto il Regolamento n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Visto il Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

Vista la Decisione comunitaria C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 di approvazione del Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007-2013;

Vista la Decisione della Commissione C(2007) 5498 dell'8 novembre 2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 - Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;

Vista la D.G.R. n. 2031 del 3 dicembre 2007 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013;

Vista la L.R. 11/2003 avente ad oggetto “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili”;

Visto il Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2012-2014 della Regione Umbria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 24 febbraio 2012, n. 128;

Vista la D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l'approvazione delle “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria - serie generale - n. 31 del 20 luglio 2005;

Vista la D.G.R. n. 2032 del 3 dicembre 2007 che istituisce il Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”, nella cui prima seduta del 21 dicembre 2007 sono stati adottati i criteri di selezione dei progetti da finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo;

Vista la D.G.R. n. 124 del 7 febbraio 2008 recante “Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative dei Regolamenti CE n. 1998/2006, 68/2001, 70/2001 e successive modifiche e integrazioni, applicabili agli interventi qualificabili come Aiuti di Stato cofinanziabili a valere sul POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2

Competitività regionale e Occupazione”, pubblicata nel S.O. n. 2 al *Bollettino Ufficiale* della Regione n. 12 del 12 marzo 2008;

Vista la D.D. 9 gennaio 2009, n. 21 “POR UMBRIA FSE 2007-2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Adozione manuale dei controlli di primo livello in attuazione degli articoli 13 del Reg. CE n. 1828/2006, art. 71 e art. 60 del Reg. CE n. 1083/2006” e s.m.i.;

Vista la D.D. 1 aprile 2011, n. 2152; “POR UMBRIA FSE 2007-2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Modifica al manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. n. 21 del 9 gennaio 2009”;

Vista la proposta di Piano triennale regionale delle Politiche del lavoro 2011, approvato con D.G.R. n. 344 dell'11 aprile 2011;

Vista l'approvazione del Piano triennale 2011-2013 da parte del Consiglio regionale con deliberazione n. 72 del 5 luglio 2011;

Visto il Programma annuale regionale delle Politiche del lavoro 2011, approvato con D.G.R. n. 837 del 26 luglio 2011;

Visto il Piano operativo delle politiche per la crescita e l'occupazione - Sezione II: Piano annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro, approvato con D.G.R. n. 957 del 30 luglio 2012;

Vista la D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2008 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività Regionale ed Occupazione. D.G.R. 183 del 25 febbraio 2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l'attuazione degli interventi”;

Vista la D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione europea C(2007)5498 dell'8 novembre 2007). Indirizzi per l'attuazione degli interventi biennio 2010-2011”;

Vista la D.G.R. n. 186 dell'8 febbraio 2010 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009. Approvazione definitiva del Documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione europea C(2007)5498 dell'8 novembre 2007). Indirizzi per l'attuazione degli interventi, biennio 2010-2011. Precisazioni e rettifica tabelle finanziarie”;

Vista la D.G.R. n. 479 del 16 maggio 2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Disposizioni modificate ed integrative alla D.G.R. dell'8 febbraio 2010, n. 186”;

Vista la D.G.R. n. 645 del 20 giugno 2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Estensione all'anno 2012 degli indirizzi per l'attuazione degli interventi biennio 2010-2011 di cui alla D.G.R. n. 1946 del 23 dicembre 2009 e s.m.i.”;

Vista la D.G.R. n. 1472 del 6 dicembre 2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. D.G.R. n. 645 del 20 giugno 2011 che estende all'anno 2012 gli indirizzi per l'attuazione degli interventi previsti per il biennio 2010-2011 di cui alla D.G.R. n. 1946/2009 e s.m.i.”;

Vista la D.D. 29 luglio 2009, n. 7206, “POR Umbria FSE 2007-2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Presa d'atto approvazione della Descrizione dei sistemi di gestione e Controllo da parte della Commissione europea. Pubblicazione”;

Vista la D.D. n. 2669 del 20 aprile 2011 “POR Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 Competitività regionale e occupazione. Approvazione delle disposizioni per l'invio della dichiarazione finale delle spese e per la rendicontazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2007-2013 e da altre fonti di finanziamento”;

Vista la D.G.R. n. 1346 del 14 novembre 2011 con la quale sono state definite le “Linee guida e manuale d'uso per la comunicazione e la pubblicizzazione degli interventi co-finanziati dal Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FSE obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007-2013”;

Vista la DGR n. 893 del 29 luglio 2011;

Vista D.G.R. n. 360 del 22 aprile 2013 - POR UMBRIA FSE 2007-2013. Ob. 2 experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e. INTERVENTO 2: incentivi alle assunzioni di soggetti che hanno svolto work experience, con la quale sono stati individuati i beneficiari delle misure e fissati i criteri per la formazione delle graduatorie;

Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la D.G.R. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex artt. 94 e 97 della L.R. n. 13/2000;

Vista la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

Vista la D.G.R. n. 302 del 12 aprile 2013: “Approvazione bilancio di direzione per l'esercizio finanziario 2013. Art. 50, L.R. n. 13 del 28 febbraio 2000”;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 360 del 22 aprile 2013, l'avviso pubblico “W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati). INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupa-

ti/e. INTERVENTO 2: incentivi alle assunzioni di soggetti che hanno svolto work experience" riportato in allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di approvare con il presente atto il disciplinare attuativo relativo all'avviso pubblico "W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati). INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e"; riportato in allegato A) all'Avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso medesimo;

3. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it;

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 6 maggio 2013

Il dirigente
SABRINA PAOLINI

ALLEGATO 1)



Avviso pubblico

W.E.L.L.

(Work Experience Laureate e Laureati)

**INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e.
INTERVENTO 2: incentivi alle assunzioni di soggetti che hanno svolto work experience.**

Co-finanziati dal Fondo sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) UMBRIA FSE "obiettivo Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013 – Asse "Occupabilità".

SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1

FINALITÀ GENERALI

1. Con il presente Avviso pubblico, in coerenza con il quadro programmatorio regionale e con gli obiettivi identificati nel Programma Operativo Regionale FSE 2007-2013 con particolare riguardo al Programma annuale regionale per gli interventi a sostegno del lavoro, si intendono sostenere specifiche iniziative finalizzate a ridurre la disoccupazione, promuovere la qualificazione dell'occupazione innalzando la qualità dell'inserimento lavorativo di laureati e laureate, con particolare riguardo alle donne.

Art. 2

ATTIVITÀ FINANZIABILI A VALERE SUL POR-FSE 2007-2013

1. **INTERVENTO 1:** Con tale intervento sono finanziabili work experience a valere sul Programma Operativo Regionale Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 "Competitività regionale ed occupazione" con riferimento a:

POR FSE 2007-2013				
Asse	Obiettivi specifici	Attività finanziabili	Categoria di spesa	Operazioni
ASSE II: Occupabilità	e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel Mercato del Lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.	- Percorsi integrati per l'inserimento dei laureati anche attraverso l'orientamento personalizzato e la formazione in settori emergenti realizzato anche con work experience e voucher formativi.	66	Aiuti individuali per la realizzazione di work experience
	f) Migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre la disparità di genere.	- interventi per l'aumento e la qualificazione dell'occupazione femminile. - Formazione alle donne sulle competenze strategiche, atte a favorirne l'inserimento in ruoli a più elevata professionalità.	69	Aiuti individuali per la realizzazione di work experience

2. INTERVENTO 2: Con tale intervento sono finanziabili incentivi all'assunzione a valere sul Programma Operativo Regionale Umbria FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale ed occupazione” con riferimento a:

POR FSE 2007-2013				
Asse	Obiettivo specifico	Attività finanziabili	Categoria di spesa	Operazioni
ASSE II: Occupabilità	e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel Mercato del Lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese.	- Percorsi integrati per l'inserimento dei laureati anche attraverso l'orientamento personalizzato e la formazione in settori emergenti realizzato anche con work experience e voucher formativi.	66	Incentivi all'imprese per inserimenti occupazionali
	f) Migliorare l'accesso delle donne all'occupazione e ridurre la disparità di genere.	- interventi per l'aumento e la qualificazione dell'occupazione femminile.	69	Incentivi all'imprese per inserimenti occupazionali di donne

Art. 3

DOTAZIONE FINANZIARIA

1. E' prevista una dotazione finanziaria complessiva di Euro 1.500.000,00 così suddivisa:
 - a) **INTERVENTO 1:** Euro 1.200.000,00 a valere sull'Asse Occupabilità del POR Umbria FSE 2007-2013 di cui il 50% riservato alle donne.
 - b) **INTERVENTO 2:** Euro 300.000,00 a valere sull'Asse Occupabilità del POR Umbria FSE 2007-2013 di cui di cui il 50% riservato alle assunzioni di donne.
2. La Regione Umbria ha la facoltà di integrare le risorse stanziate anche individuando, a valere sul POR Umbria FSE 2007-2013, ulteriori Assi nonché Obiettivi.
3. In caso di non completo utilizzo delle risorse apostate per le riserve di cui al precedente comma 1, l'importo residuo verrà impiegato per lo scorrimento delle rispettive graduatorie dei soggetti dichiarati ammissibili.
4. In caso di non completo utilizzo delle risorse assegnate all'intervento 1, l'eventuale residuo verrà impiegato in favore dell'intervento 2.
5. Al fine di valutare l'opportunità di effettuare scorrimenti della graduatoria delle domande relative all'Intervento 1 ed avviare successivi gruppi di work experience saranno periodicamente accertate eventuali economie verificatesi nel corso di attuazione dell'Intervento stesso.

SEZIONE II - INTERVENTO 1

Art. 4

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento prevede la realizzazione di work experience della durata di sei mesi con un impegno minimo settimanale pari a 24 ore a favore di laureati/e disoccupati/e ai sensi del D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i. con iscrizione ad uno dei Centri per l'Impiego dell'Umbria, a cui viene riconosciuto un aiuto individuale di euro 800,00 mensili al lordo delle ritenute fiscali.
2. Per work experience si intende un'esperienza formativa in contesto lavorativo da realizzarsi in Umbria presso le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata¹ – di

¹ Secondo l'art. 1 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti una attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

seguito definiti “soggetto ospitante” –, che, alla data di pubblicazione del presente avviso, abbiano almeno due dipendenti a tempo indeterminato e che sulla base della propria struttura, organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale. I soggetti ospitanti, altresì, devono avere la sede legale o una unità produttiva/operativa in Umbria presso la quale viene effettuata la work experience.

3. E’ cura del/della laureato/a individuare il soggetto ospitante interessato allo svolgimento della work experience presso la propria struttura.
4. La work experience prevede, sulla base di uno specifico progetto formativo personalizzato:
 - a) l'affiancamento al/la laureato/a di un tutor didattico di adeguato livello responsabile delle attività formative, scelto fra titolari, dirigenti, quadri aziendali, soggetti che, comunque, svolgono attività di riferimento in una o più aree aziendali;
 - b) la messa a disposizione di tecnologie, strumenti e sussidi per lo svolgimento delle attività formative.
5. Il progetto formativo di work experience, predisposto dal/la laureato/a in accordo con il soggetto ospitante, deve essere coerente con le attività svolte dal soggetto ospitante e con la sua organizzazione del lavoro. Le attività formative indicate nel progetto devono essere volte ad acquisire conoscenze e competenze professionali di carattere non meramente esecutivo e, comunque, adeguate al titolo di studio posseduto.
6. E’ consentito presso lo stesso soggetto ospitante lo svolgimento contemporaneo di massimo due work experience, indipendentemente dal numero delle sue unità produttive e/o operative. Più precisamente, il soggetto ospitante può accogliere:
 - a) solo una work experience se, alla data di pubblicazione del presente Avviso, la struttura ospitante abbia in organico almeno due dipendenti a tempo indeterminato;
 - b) due work experience se, alla data di pubblicazione del presente Avviso, la struttura ospitante abbia in organico almeno sei dipendenti a tempo indeterminato.Qualora i soggetti ospitanti intendano, contemporaneamente allo svolgimento delle work experience di cui al presente avviso, ospitare altre esperienze formative in contesto lavorativo sono tenuti al rispetto dei limiti previsti dalla normativa in vigore (cfr. L. n.196/1997 e D.M n. 142/1998).
7. Il soggetto ospitante:
 - a) deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - b) deve essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e s.m. e i.;
 - c) non deve avere effettuato licenziamenti - nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda – che riguardino lavoratori con mansioni equivalenti a quelle della work experience, nella medesima unità operativa, fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative;
 - d) non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, che riguardino lavoratori con mansioni equivalenti a quelle della work experience, nella medesima unità operativa.

8. Il progetto formativo di work experience si intende utilmente svolto qualora sia stato realizzato per un tempo pari almeno al 75% della sua durata complessiva in ore. In difetto si verificherà la decadenza dalla work experience con conseguente perdita del beneficio dell'aiuto individuale ed impossibilità ad accedere al beneficio previsto all'Intervento 2 del presente Avviso. La decadenza dalla work experience non comporta la restituzione degli importi fino a quel momento erogati. Le assenze per un tempo non superiore al 25% della durata complessiva in ore della work experience consentono la prosecuzione della medesima ma, qualora non recuperate, comportano la riduzione pro quota dell'aiuto individuale.
9. Il finanziamento derivante dall'aiuto individuale non si configura come retribuzione da lavoro di qualsiasi natura, non instaurandosi un rapporto di lavoro né con la Regione Umbria, né con il soggetto ospitante, né con il soggetto esterno incaricato di svolgere il servizio di supporto tecnico nella gestione amministrativo-contabile dell'erogazione dell'aiuto individuale.
10. La Regione Umbria con successivo atto comunicherà la data di avvio della work experience unitamente alla durata complessiva in ore della stessa. I sei mesi di svolgimento della work experience decorrono inderogabilmente dalla data di inizio dell'attività comunicata.
11. Per le specifiche modalità di svolgimento delle attività formative e per la disciplina dell'erogazione periodica dei contributi relativi agli aiuti individuali, nonché per la configurazione previdenziale, fiscale e assicurativa degli stessi, si rinvia a quanto dettato nel "Disciplinare attuativo Avviso pubblico W.E.L.L." (ALL. A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso.
12. Al termine della work experience i/e laureati/e potranno essere assunti/e, così come previsto al successivo INTERVENTO 2.

Art. 5

SOGGETTI RICHIEDENTI E BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

1. Sono beneficiari i soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 1) laurea, vecchio o nuovo ordinamento; 2) residenza in Umbria; 3) disoccupazione ai sensi del D.Lvo n. 181/2000 e s.m. e i. con iscrizione ad uno dei Centri per l'Impiego dell'Umbria..
2. Il requisito della laurea deve essere posseduto alla data di scadenza per la validazione e trasmissione *online* della domanda di cui al successivo art. 7, commi 4 e 6. In ogni caso, la domanda di aiuto individuale deve essere validata e trasmessa *online* ad avvenuto conseguimento della laurea.
3. Il requisito della residenza deve essere posseduto al momento della pubblicazione del presente Avviso. Tale requisito si ritiene soddisfatto anche qualora sia stata presentata richiesta di trasferimento in Umbria entro la data di pubblicazione del presente Avviso, fermo restando che al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno la procedura di trasferimento deve essere positivamente conclusa. Il requisito della residenza deve permanere per tutta la durata di realizzazione del progetto formativo di work experience.

4. Il requisito della disoccupazione con iscrizione ad uno dei Centri per l'Impiego dell'Umbria deve essere posseduto al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno da parte del beneficiario.
5. I soggetti richiedenti, all'atto della validazione e trasmissione *online* della domanda, non devono:
 - a) avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio con il legale rappresentante, i soci, il titolare d'impresa o soggetto ad essa assimilabile presso la quale svolgono la work experience e con il tutor nominato dal soggetto ospitante;
 - b) essere né legali rappresentanti, né soci, né titolari dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile, dove si svolge la work experience.
6. Fra il/la laureato/a e il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti la validazione e trasmissione *online* della domanda, rapporti di lavoro e/o altra esperienza di formazione in contesto lavorativo ai sensi della normativa in vigore (cfr. L.n. 196/1997 e D.M n. 142/1998).
7. I/Le cittadini/e extracomunitari/e, al momento della validazione e trasmissione *online* della domanda, devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di soggiorno in Italia.

Art. 6

INCOMPATIBILITA' PER I BENEFICIARI

1. Il progetto formativo di work experience, secondo quanto previsto nel "Disciplinare attuativo Avviso pubblico W.E.L.L." (All. A), è incompatibile con borse di studio e/o aiuti individuali di natura pubblica e/o privata o interventi ad esse assimilati derivanti da dottorati di ricerca, master, tirocini formativi, stage, assegni di ricerca, e da ogni altra figura ad essi assimilabile, anche finanziata attraverso risorse del POR Umbria 2007-2013 e il cui svolgimento ricada all'interno del periodo di svolgimento della work experience; l'incompatibilità non sussiste qualora i sopra menzionati interventi siano effettuati a titolo gratuito.
2. La work experience non può coincidere con tirocinio o pratica obbligatoriamente previsti per l'iscrizione agli albi professionali, salvo il caso in cui la stessa sia svolta presso un soggetto diverso dallo studio professionale presso il quale si svolge il tirocinio o la pratica professionale.

Art. 7

PROCEDURA ONLINE DI COMPILAZIONE, VALIDAZIONE E TRASMISSIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO INDIVIDUALE

1. La domanda di aiuto individuale (All. B) (di seguito per brevità "domanda") è composta da:
 - "Richiesta di aiuto individuale" (SEZIONE I);
 - "Progetto formativo di work experience" (SEZIONE II);
 - "Sottoscrizione delle sezioni I e II" da parte del/la laureato/a, (SEZIONE III);
 - "Dichiarazioni del soggetto ospitante" (SEZIONE IV);

- "Sottoscrizione della sezione IV" da parte del titolare/legale rappresentante del soggetto ospitante (SEZIONE V)
- che ne costituiscono tutte elementi essenziali e necessari. La domanda di aiuto individuale, comprensiva di tutte le sezioni dovrà essere compilata ed inoltrata nel rispetto delle seguenti modalità:

2. Fase I: autenticazione e compilazione *online* della domanda:

- a) Il/la laureato/a accede al servizio di compilazione *online* della domanda disponibile in apposita piattaforma informatica predisposta ed attiva nel canale web <https://bandifse.regione.umbria.it/well>, esclusivamente mediante le credenziali di autenticazione, codice fiscale e password, che vengono attivate tramite procedura di registrazione dell'utente al primo ingresso. Contestualmente il sistema invia, all'indirizzo mail obbligatoriamente indicato dal candidato nella domanda, conferma dell'avvenuta autenticazione;
- b) al primo accesso del/la laureato/a il sistema assegna alla domanda un codice di identificazione che viene comunicato al laureato all'atto dell'autenticazione;
- c) il/la laureato/a comunica al legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante il codice di identificazione della domanda;
- d) il legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante accede al servizio di compilazione *online* della domanda del/la laureato/a già disponibile nella piattaforma informatica <https://bandifse.regione.umbria.it/well>. Ciò esclusivamente mediante le credenziali di autenticazione, codice fiscale e password, che vengono attivate tramite procedura di registrazione al primo ingresso ed esclusivamente mediante il codice di identificazione della domanda comunicatogli dal/la laureato/a secondo quanto previsto alla precedente lettera c);
- e) il/la laureato/a e il legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante compilano *online* i campi della domanda di loro rispettiva competenza (cfr. all. B);
- f) la domanda deve essere compilata esclusivamente *online* direttamente sul canale web <https://bandifse.regione.umbria.it/well>;
- g) l'autenticazione per l'accesso al servizio di compilazione *online* e la compilazione *online* della domanda potranno essere effettuate esclusivamente a **partire dalle ore 09:00 del 22 maggio 2013 e sino alle ore 23:59 del 2 luglio 2013**, salvo eventuali prolungamenti di cui al successivo art. 7, c. 6 che saranno comunicati, con valore di notifica, nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it e nel canale web <https://bandifse.regione.umbria.it/well> entro i termini sopra indicati; gli orari si intendono riferiti all'ora indicata dal sistema;
- h) nella maschera di stato di avanzamento della domanda saranno visualizzate le sezioni da compilare e i campi relativi all'*upload* dei documenti da allegare. Nel corso della compilazione *online* della domanda e sino alla validazione e trasmissione *online* della stessa entro il termine stabilito al successivo comma 4, potranno essere visualizzati e modificati i campi già compilati e i documenti allegati in *upload*.
- i) i dati della domanda sono dichiarati e sottoscritti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Pertanto devono essere obbligatoriamente allegati alla domanda, mediante *upload* richiesto dal sistema di compilazione, i seguenti documenti:
 - per i/le laureati/e in possesso di titolo di studio conseguito all'estero: copia scannerizzata del titolo di studio (*upload A*), copia scannerizzata della traduzione giurata del titolo di studio (*upload B*)² e copia scannerizzata della dichiarazione di

² La traduzione giurata del titolo di studio non è necessaria se esso è redatto in originale in lingua italiana.

valore in loco del titolo di studio rilasciata dall'autorità consolare italiana nel paese ove è stato conseguito il titolo (*upload C*);

- per i/le cittadini/e extracomunitari, copia scannerizzata del permesso di soggiorno o copia scannerizzata della domanda di rinnovo del medesimo (*upload D*).

- j) La sottoscrizione della Sezione III, rilasciata dal sistema in versione *.pdf*, deve essere apposta dal/la laureato/a ai sensi dell'art. 38 d.p.r. n.. 445/2000, con firma autografa, previa stampa del documento generato dal sistema in formato *.pdf*. Il documento, scannerizzato successivamente alla sottoscrizione, deve essere allegato in *upload* prima della validazione e trasmissione *online* della domanda (*upload E*), unitamente a copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità del/la laureato/a (*upload F*);
- k) La sottoscrizione della Sezione V, rilasciata dal sistema in versione *.pdf*, deve essere apposta dal titolare/legale rappresentante del soggetto ospitante ai sensi dell'art. 38 d.p.r. n.. 445/2000, con firma autografa, previa stampa del documento generato dal sistema in formato *.pdf*. Il documento, scannerizzato successivamente alla sottoscrizione, deve essere allegato in *upload* prima della validazione e trasmissione *online* della domanda (*upload G*), unitamente a copia scannerizzata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante (*upload H*).

3. Per l'assistenza della domanda sarà attivo il servizio di helpdesk secondo le indicazioni pubblicate nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it.

4. **Fase II: Validazione e trasmissione *online* della domanda**

La domanda compilata *online* ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 è **validata e trasmessa a cura del/la laureato/a**.

La domanda compilata *online* deve essere validata e trasmessa *online*, a pena di esclusione, solamente a partire dalle ore **09:00 del 24 giugno 2013** e sino alle ore **23:59 del 2 luglio 2013**, salvo eventuali prolungamenti di cui al successivo c. 6 che saranno, con valore di notifica comunicati nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it e nel canale web <https://bandifse.regione.umbria.it/well> entro i termini sopra indicati; gli orari si intendono riferiti all'ora indicata dal sistema.

A tal fine:

- a) il/la laureato/a accede al servizio *online* di validazione e trasmissione della domanda, disponibile in apposita piattaforma informatica predisposta ed attiva nel canale web (<https://bandifse.regione.umbria.it/well>) esclusivamente mediante le credenziali: codice fiscale e *password*, ricevute all'atto dell'autenticazione di cui al punto a) del precedente comma 2;
- b) il/la laureato/a deve validare e trasmettere *online* la domanda secondo la procedura prevista dal sistema. Il sistema procede alla chiusura della domanda compilata, comprensiva dei documenti allegati in *upload*, registrando la data e l'ora di trasmissione *online* e, contestualmente, inviando apposita ricevuta all'indirizzo e-mail obbligatoriamente indicato nella domanda del/la laureato/a.
- c) Il sistema genera altresì una copia della domanda validata e trasmessa *online*, che il/la laureato/a potrà visualizzare e stampare unitamente ai suoi allegati, successivamente alla validazione e trasmissione *online*, disponibili nel canale <https://bandifse.regione.umbria.it/well>.

5. Ciascun/a laureato/a può compilare, validare e trasmettere *online* una sola domanda di aiuto individuale. Qualora si intenda sostituire una domanda già validata e trasmessa *online* con una nuova e diversa domanda, la prima dovrà essere annullata secondo la procedura prevista dal sistema. Solo successivamente all'annullamento della domanda si potrà procedere alla compilazione, validazione e trasmissione *online* di una nuova e diversa domanda. Le domande annullate non sono ammesse a graduatoria.
6. L'amministrazione regionale, esclusivamente in caso di eventuale interruzione del servizio di compilazione, validazione e trasmissione *online* della domanda, dovuto a malfunzionamento del server della Regione Umbria provvederà a prolungare il servizio medesimo per un tempo equivalente a quello dell'eventuale interruzione, dandone puntuale informazione sul sito www.formazionelavoro.umbria.it e all'indirizzo <https://bandifse.regione.umbria.it/well> dell'orario di riavvio del servizio e dell'eventuale prolungamento del medesimo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti, senza obbligo di ulteriori comunicazioni da parte del Servizio Politiche Attive del Lavoro. La Regione non procederà a prolungamenti dei termini di cui ai commi 2 e 4, dovuti a malfunzionamenti diversi da quelli sopra indicati.
7. I documenti allegati in *upload* di cui al precedente comma 2 devono essere conservati in originale per essere esibiti su richiesta del Servizio Politiche attive del lavoro.

Art. 8

CAUSE DI ESCLUSIONE

1. L'istruttoria di ammissibilità verrà eseguita a cura del Servizio Politiche attive del lavoro.
2. E' causa di esclusione automatica della domanda di aiuto individuale ciascuno dei seguenti casi:
 - a) la validazione e trasmissione *online* della domanda:
 - prima del termine fissato per l'apertura della procedura di validazione e trasmissione *online* di cui all'art. 7, comma 4;
 - dopo il termine fissato per la chiusura della procedura di validazione e trasmissione *online* di cui all'art. 7, commi 4 e 6;
 - b) l'inoltro della domanda in qualsiasi modo diverso da quello previsto al precedente art. 7. Pertanto, è consentita esclusivamente la validazione e trasmissione *online* all'indirizzo <https://bandifse.regione.umbria.it/well> secondo la procedura ivi descritta;
 - c) per coloro che sono in possesso di una laurea conseguita all'estero, la mancata allegazione – mediante *upload* – anche di uno solo dei seguenti documenti:
 - della copia scannerizzata del titolo di studio (*upload A*);
 - della copia scannerizzata della traduzione giurata del titolo di studio (*upload B*)³;
 - della copia scannerizzata della dichiarazione di valore in loco del titolo di studio (*upload C*);
 - d) per i cittadini extracomunitari, la mancata allegazione – mediante *upload* – della copia scannerizzata del permesso di soggiorno in corso di validità (*upload D*) o della copia scannerizzata della domanda di rinnovo del medesimo (*upload D*).

³ La traduzione giurata del titolo di studio non è necessaria se esso è redatto in originale in lingua italiana

- e) la mancata allegazione mediante *upload* della “Sezione III – Sottoscrizione delle Sezioni I, e II” della domanda, sottoscritta con firma autografa del/la laureato/a e scannerizzata (*upload E*);
 - f) la mancanza della sottoscrizione con firma autografa della “Sezione III – Sottoscrizione delle Sezioni I e II” (*Upload E*) da parte del/la laureato/a;
 - g) la mancata allegazione mediante *upload* della copia scannerizzata del documento di identità in corso di validità del/la laureato/a (*upload F*);
 - h) la mancata allegazione mediante *upload* della “Sezione V – Sottoscrizione della Sezione IV” della domanda, sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante del soggetto ospitante (*upload G*);
 - i) la mancanza della sottoscrizione con firma autografa della “Sezione V – Sottoscrizione della Sezione IV” (*Upload G*) da parte del titolare/legale rappresentante del soggetto ospitante;
 - j) la mancata allegazione mediante *upload* della copia scannerizzata del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante (*upload H*).
3. Ai fini dell'ammissione fa fede quanto dichiarato dal laureato/a e dal legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante nella domanda validata e trasmessa *online* ai sensi del precedente art. 7. Pertanto, è causa di esclusione automatica della domanda di aiuto individuale la mancanza anche di uno solo dei seguenti requisiti:
- a) il possesso della laurea;
 - b) la residenza in Umbria oppure la mancata richiesta di trasferimento della residenza in Umbria, entro la data di pubblicazione del presente Avviso;
 - c) la qualità di soggetto ospitante secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'avviso in oggetto;
 - d) il numero minimo di due dipendenti a tempo indeterminato in organico presso il soggetto ospitante.
4. Se il soggetto ospitante ha dato disponibilità ad ospitare più di una work experience e si trova nella condizione prevista dall'art. 4, comma 6, lett. a), sono automaticamente escluse le domande di aiuto individuale nelle quali è indicato lo stesso soggetto ospitante, validate e trasmesse *online* successivamente alla prima.
5. Se il soggetto ospitante ha dato disponibilità ad ospitare più di due work experience e si trova nella condizione prevista dall'art. 4, comma 6, lett. b), sono automaticamente escluse le domande di aiuto individuale, nelle quali è indicato lo stesso soggetto ospitante, validate e trasmesse *online* successivamente alla seconda.
6. Sono in ogni caso inammissibili le domande di aiuto individuale qualora non sussistano in capo al beneficiario, al soggetto ospitante e al progetto formativo di work experience gli ulteriori requisiti prescritti dagli artt. 4 e 5.

Art. 9

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. Il Servizio Politiche attive del lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, procederà ad ammettere a finanziamento le domande di aiuto individuale, nel rispetto della riserva finanziaria di cui

all'art. 3 a favore di laureate e secondo l'ordine di priorità determinato dai punteggi assegnati in base ai seguenti criteri oggettivi:

a) qualora il soggetto ospitante dichiari che si impegna ad assumere al termine della work experience il/la laureato/a con un rapporto di lavoro che produca l'uscita dallo stato di disoccupazione e cioè mediante:

- rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, **punti 5**;
- rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi, **punti 2**;

- altre forme contrattuali idonee a produrre l'uscita del/la laureato/a dallo stato di disoccupazione, **punti 1**;

b) qualora il/la laureato/a, alla data di validazione e trasmissione *online* della domanda, sia iscritto/a negli elenchi previsti dall'art. 8 della l.n. 68/99 per il collocamento mirato delle persone disabili, **punti 1**:

c) qualora il/la laureato/a alla data stabilita come termine per la validazione e trasmissione *online* della domanda di cui all'art.7, commi 4 e 6 abbia:

- fino a ventinove anni compiuti, **punti 2**;
- tra i trenta anni compiuti e fino ai trentanove anni compiuti, **punti 3**;
- da quaranta anni compiuti, **punti 4**.

d) qualora il soggetto ospitante, alla data di validazione e trasmissione *online* della domanda, sia uno dei Poli d'innovazione di cui alla DGR n. 226/2010 oppure un'impresa aderente a un Polo di Innovazione, oppure sia iscritto all'albo ministeriale dei laboratori di ricerca autorizzati dal MIUR ai sensi dell'art. 3, c. 4, L.n. 46/1982, **punti 2**.

2. A parità di punteggio, l'ordine di graduatoria sarà determinato in base all'ordine cronologico di validazione e trasmissione *online* della domanda effettuato ai sensi del precedente art. 7, comma 4. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'ora di invio registrate dal sistema al momento della validazione e trasmissione *online* della domanda.
3. Qualora i soggetti ospitanti non abbiano dato seguito all'impegno assunto relativamente all'offerta di attività lavorativa di cui al comma 1, lettera a) la Giunta regionale, sulla base del riscontro dell'esito occupazionale, valuterà, nei loro confronti, eventuali condizioni limitative in merito alla partecipazione a futuri interventi finanziati con il FSE o con altre risorse che l'amministrazione potrà individuare.

Art. 10

ISTRUTTORIA

1. Il sistema informatico procede in via automatica alla formazione della graduatoria provvisoria delle domande validate e trasmesse *online* sulla base delle dichiarazioni rese dal/la laureato/a e dal soggetto ospitante, nonché secondo quanto disposto dai precedenti artt. 7, 8 e 9 e nel rispetto della riserva finanziaria di cui all'art. 3 a favore di laureate. Ai fini dell'ammissibilità e dell'attribuzione del punteggio fa fede quanto dichiarato e sottoscritto ai sensi dell'art. 38 d.p.r. n. 445/2000 dal/la laureato/a e dal legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante, per quanto di propria competenza, nella domanda validata e trasmessa *online*. La mancata compilazione nella domanda *online* dei campi utili per l'attribuzione del punteggio di cui al precedente art. 9 comporta la non attribuzione del relativo punteggio.

2. Le domande della graduatoria provvisoria di cui al comma 1 si intendono tutte ammissibili con riserva di istruttoria da parte del Servizio Politiche Attive del lavoro che procede alle opportune verifiche secondo quanto previsto dai precedenti artt. 7, 8 e 9 e dal successivo comma 3.
3. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro procederà all'istruttoria, secondo l'ordine della graduatoria provvisoria di cui al precedente comma 1, fino ad numero di domande pari al 100% dell'importo totale della dotazione finanziaria prevista per l'**INTERVENTO 1** all'art. 3 del presente Avviso. Analogamente, nel caso di ulteriore utilizzo della graduatoria a fronte di reimpieghi di economie o di integrazione di risorse, il Servizio potrà procedere ad istruire ulteriori domande entro e non oltre il 31 marzo 2014.

Art. 11

ESITI DELL'ISTRUTTORIA

1. Al termine dell'istruttoria di cui al precedente art. 10, ciascuna delle domande esaminate può risultare:
 - ammessa a finanziamento se ha superato positivamente l'istruttoria e il suo costo ha trovato copertura finanziaria nelle risorse disponibili;
 - non ammessa a finanziamento se non ha superato positivamente l'istruttoria;
 - ammissibile a finanziamento con riserva di istruttoria.
2. Gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse istruite ai sensi dell'art. 10, comma 3, nonché l'elenco delle domande ammissibili con riserva di istruttoria, verranno approvati entro centottanta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di validazione e trasmissione *online*. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro provvederà a comunicare gli esiti dell'istruttoria di cui al comma 1, mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it. I candidati non ammessi a finanziamento saranno avvisati a mezzo telegramma o raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Le domande ammissibili a finanziamento con riserva di istruttoria inserite nella graduatoria provvisoria formata in via automatica dal sistema informatico saranno considerate ai fini di eventuali ulteriori utilizzi ai sensi ed entro il termine previsto dal precedente art. 10, comma 3, previa scioglimento della riserva.

Art. 12

NORME ATTUATIVE PER LA GESTIONE DELL'INTERVENTO

1. Le norme di attuazione per la gestione dell' **INTERVENTO 1** sono stabilite nell'allegato "Disciplinare attuativo Avviso pubblico W.E.L.L." (ALL. A), il quale è parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

SEZIONE III - INTERVENTO 2

Art. 13

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento prevede la concessione di un incentivo alle imprese di cui ai successivi commi 3 e 4, fino ad un massimo di Euro 6.000,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno o part-time e fino ad un massimo di Euro 2.500,00 per ogni assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato pieno o part-time della durata minima di sei mesi, del/la laureato/a che abbia utilmente svolto la work experience ai sensi dell'art. 4, comma 8.
2. L'incentivo è concesso alle imprese di cui ai successivi commi 3 e 4 che all'atto della presentazione della domanda abbiano già provveduto ad assumere ai sensi del precedente comma 1, il/la laureato/a che abbia utilmente svolto la work experience.
3. Possono accedere all'incentivo le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata - di seguito per brevità definiti "*impresa o soggetto ad essa assimilabile*"⁴ - che, sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale a tempo indeterminato.
4. L'incentivo può essere concesso anche a imprese o soggetti ad esse assimilabili, diversi dai soggetti ospitanti presso i quali è stato utilmente svolto il progetto formativo di work experience, ma in ogni caso in possesso delle caratteristiche di cui al precedente comma 3.
5. Qualora l'assunzione avvenga mediante il contratto di apprendistato, l'incentivo viene concesso fino ad un massimo di Euro 4.000,00.
6. Qualora l'assunzione avvenga mediante contratto di lavoro intermittente o a chiamata l'incentivo non è concesso.
7. L'incentivo è liquidabile:
 - per l'intero importo, purché il relativo contratto di lavoro preveda un orario settimanale pari o superiore al 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario da C.C.N.L.;
 - per un importo proporzionalmente ridotto in caso di assunzione con contratto part-time che preveda un orario settimanale inferiore al 75% dell'orario settimanale stabilito come ordinario dal C.C.N.L.
8. In ogni caso per poter usufruire dell'incentivo il part - time non potrà essere inferiore al 50% dell'orario settimanale stabilito come ordinario del C.C.N.L.

⁴ Secondo l'art. 1 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese "si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti una attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

10. La concessione dell'incentivo è subordinata al superamento del periodo di prova, stabilito nell'ambito della contrattazione collettiva di riferimento, che deve essere tempestivamente comunicato dalle imprese o dai soggetti ad esse assimilabili alla Regione Umbria, Servizio Politiche Attive del Lavoro,
11. La liquidazione dell'incentivo per l'intero importo così come determinato ai sensi del precedente comma 8, è subordinata:
 - a) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alla permanenza della situazione occupazionale per almeno 12 mesi;
 - b) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, alla permanenza della situazione occupazionale per almeno 6 mesi.
12. L'incentivo verrà concesso e liquidato posticipatamente in un'unica soluzione:
 - a) nel caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato: al compimento del dodicesimo mese dall'assunzione. Qualora prima di questo termine il rapporto di lavoro si interrompa per qualsiasi causa, l'importo dell'incentivo sarà riparametrato al periodo effettivamente lavorato e liquidato al termine del rapporto stesso. E' prevista una riduzione proporzionale dell'incentivo se, nei primi dodici mesi di rapporto di lavoro subordinato, interviene una significativa variazione dell'orario lavorativo settimanale, ai sensi dei commi 8 e 9;
 - b) nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato: al compimento del sesto mese di lavoro. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa per qualsiasi causa prima del sesto mese, l'importo dell'incentivo sarà riparametrato al periodo effettivamente lavorato e liquidato al termine del rapporto stesso. E' prevista una riduzione proporzionale dell'incentivo se nel corso del rapporto interviene una significativa variazione dell'orario di lavoro settimanale, ai sensi dei precedenti commi 8 e 9.

Art. 14

SOGGETTI RICHIEDENTI

1. L'intervento è rivolto alle imprese o ai soggetti ad esse assimilabili, così come definiti all'art. 13, commi 3 e 4 del presente Avviso, che assumano coloro i quali abbiano utilmente svolto la work experience prevista all'Intervento 1.
2. Il titolare/legale rappresentante dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile non deve avere, all'atto dell'inoltro della domanda d'incentivo, vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio con chi ha svolto la work experience.
3. I soggetti di cui al precedente comma 2 devono:
 - a) impegnarsi a rispettare quanto previsto dal presente avviso in merito alle tipologie di assunzione;
 - b) essere in possesso di partita IVA/Codice fiscale e/o essere iscritti alla Camera di commercio;

- c) avere la Sede legale o almeno una unità produttiva/operativa⁵ localizzata nel territorio regionale ed effettuare nelle stesse l'assunzione;
- d) non avere effettuato nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda di incentivo:
 - licenziamenti individuali o plurimi, ex art. 3 della legge 604/1966 e legge 108/1990 (per giustificato motivo oggettivo);
 - licenziamenti collettivi ex artt. 4 e 24 della legge 223/1991;
 - messa in mobilità, sia in deroga che ex art. 4 della legge 223/1991 nei confronti di dipendenti della stessa qualifica e svolgenti mansioni uguali o fungibili, anche se di livelli retributivi diversi, rispetto ai lavoratori interessati alle assunzioni per i quali si richiede l'incentivo;
- e) non avere in corso, all'atto della domanda dell'incentivo, procedure di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex artt. 1- 3 della legge 223/1991, o in deroga che riguardino professionalità analoghe a quelle dei lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si richiede l'incentivo;
- f) accettare il sistema dei controlli, come previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- g) rispettare per il personale dipendente e non le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, ivi comprese quelle relative alla sicurezza nonché gli obblighi di legge riguardanti il collocamento dei disabili;
- h) essere in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali;
- i) conoscere la normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo e rendere la relativa dichiarazione;
- j) rispettare la regola del *de minimis* e rendere la relativa dichiarazione;
- k) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a procedure concorsuali né di amministrazione controllata;
- l) non aver commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana.

4. I soggetti richiedenti l'incentivo, inoltre, devono trovarsi nella condizione e dichiarare:

- a) che nei propri confronti non sussistano cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge n. 575/1965 e s.m.i. (in caso di società, la condizione deve riguardare tutti i soggetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 252/1998);
- b) di non essere sottoposti ad alcuna misura di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge 575/1965 e s.m.i.;
- c) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e di non essere destinatari di sanzioni interdittive di cui al D.L.vo n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione.

Art. 15

REGIME D'AIUTI PER GLI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

⁵ L'unità operativa non deve essere intesa solamente in senso fisico ma anche come luogo dove si effettua la prestazione di lavoro.

1. L'intervento 2 si configura come aiuto di Stato e deve, quindi, rispettare la normativa comunitaria in materia, nonché la disciplina regionale di attuazione della stessa.
2. La normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato, applicabile ai sensi del presente Avviso, è la seguente:
 - a) Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (*de minimis*). Per le disposizioni relative alle modalità di applicazione di tale Regolamento si fa riferimento alla D.G.R. n. 124 del 7 febbraio 2008, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, S.O. n. 2, al n. 12 del 12 marzo 2008 e nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it;
 - b) Regolamento n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
 - c) Regolamento n. 875/2007 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004.

Art. 16

NORMA DI RINVIO

1. Le disposizioni relative alla presentazione ed ammissibilità delle domande e quelle per l'attuazione dell'intervento saranno dettate con successivo apposito Avviso, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (B.U.R.U.)

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

ATTIVITA' DI SUPPORTO

1. La Regione Umbria per gli adempimenti connessi al presente Avviso sarà supportata dalla Società T&D SpA, aggiudicataria del servizio di assistenza tecnica al POR UMBRIA FSE 2007- 2013. In particolare, la società T&D SpA effettuerà la gestione amministrativo-contabile degli aiuti individuali nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
2. La definizione delle modalità del supporto è rimessa a successive determinazioni del Servizio Politiche attive del Lavoro.

Art. 18

INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m. e i., l'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: Regione Umbria – Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro- via M. Angeloni, n. 61, 06124 Perugia - Dirigente

- Responsabile Dr.ssa Sabrina Paolini - indirizzo e-mail: spapolini@regione.umbria.it.
2. Responsabile del Procedimento: Dr. Claudio Sconocchia Silvestri - indirizzo e-mail: csconocchia@regione.umbria.it.
 3. Ai sensi di quanto previsto dall'art.13 del d.L.vo 196/2003 i dati personali dei beneficiari degli aiuti individuali verranno utilizzati solo ed esclusivamente nell'ambito di quei trattamenti, automatizzati o cartacei, strettamente necessari all'espletamento delle attività indispensabili all'assegnazione del finanziamento oggetto del presente Avviso. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e al rispetto delle norme di sicurezza.
 4. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera d) del Regolamento (CE) n.1828/2006 l'elenco dei beneficiari degli aiuti individuali, le denominazioni delle operazioni e l'importo del finanziamento pubblico destinato al finanziamento delle operazioni, saranno pubblicati sul sito internet della Regione ed inoltre lo stesso verrà trasmesso telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
 5. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. n. 25 della citata Legge. I provvedimenti inerenti l'approvazione delle graduatorie potranno essere impugnati, entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, di fronte al T.A.R. dell'Umbria.
 6. Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale.
 7. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Politiche attive del Lavoro, Dr.ssa Sabrina Paolini.

Art. 19

INFORMAZIONI SULL'AVVISO

1. Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile in internet nel sito della Regione Umbria: www.formazionelavoro.regione.umbria.it.
2. Informazioni possono, inoltre, essere richieste alla Sezione Programmazione politiche del lavoro del Servizio Politiche Attive del Lavoro - Direzione Regionale Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria – al seguente numero 075/5046062 nei giorni e nelle ore indicate con apposito avviso pubblicato nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it e all'indirizzo di posta elettronica: progpolitichelavoro@regione.umbria.it.

Art. 20

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Umbria adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione:

- a) del Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- b) del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- c) del Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e successive modifiche e integrazioni;
- d) del Regolamento n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore (de minimis);
- e) del Regolamento n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- f) del Regolamento n. 875/2007 della Commissione relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004;
- g) del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
- h) della Decisione comunitaria C(2007) 3329 del 13/07/2007 di approvazione del Quadro Strategico nazionale (QSN) 2007-2013;
- i) della Decisione della Commissione C(2007) 5498 dello 08/11/2007 di approvazione del Programma Operativo Regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007-2013 – Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”;
- j) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente determinati aiuti di stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea di cui all'articolo 1, comma 1223 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- k) della DGR n. 2031 dello 03/12/2007 con la quale si è preso atto della Decisione di approvazione del POR Umbria FSE 2007-2013;
- l) della L.R. 11/2003 avente ad oggetto “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni ed integrazioni della legge Regionale 25 novembre 1998, n. 41 e disciplina del Fondo Regionale per l'occupazione dei disabili”;
- m) del Documento annuale di programmazione (D.A.P.) 2012-2014 della Regione Umbria, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 24 febbraio 2012, n. 128;
- n) della D.G.R. 22 dicembre 2003, n. 2000 avente ad oggetto l'approvazione delle “Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale – n. 31 del 20 luglio 2005;
- o) della DGR n. 2032 del 3 dicembre 2007 che istituisce il Comitato di sorveglianza del POR FSE 2007-2013 Ob. 2 “Competitività regionale e Occupazione”, nella cui prima seduta del

- 21.12.2007 sono stati adottati i criteri di selezione dei progetti da finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo;
- p) della DGR n. 124 del 7 febbraio 2008 recante “Disposizioni regionali in materia di Aiuti di Stato attuative dei Regolamenti CE n. 1998/2006, 68/2001, 70/2001 e successive modifiche e integrazioni, applicabili agli interventi qualificabili come Aiuti di Stato cofinanziabili a valere sul POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione”, pubblicata nel S.O. n. 2 al BURU n. 12 del 12 marzo 2008;
- q) della D.D. 9 gennaio 2009, n. 21 “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Adozione manuale dei controlli di primo livello in attuazione degli articoli 13 del Reg. CE n. 1828/2006, art.71 e art.60 del Reg. CE n. 1083/2006” e s.m.i.;
- r) della D.D. 1 aprile 2011, n. 2152; “POR UMBRIA FSE 2007 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Modifica al manuale dei controlli di primo livello adottato con D.D. , n. 21 del 9 gennaio 2009”;
- s) della Proposta di Piano triennale Regionale delle Politiche del Lavoro 2011, approvato con D.G.R. n. 344 dell'11/04/2011;
- t) dell'approvazione del Piano triennale 2011-2013 da parte del Consiglio Regionale con deliberazione n. 72 del 5 luglio 2011;
- u) della proposta di Programma annuale Regionale per gli interventi a sostegno del lavoro approvata con D.G.R. n.957 del 30/07/2012;
- v) del Programma annuale Regionale per gli interventi a sostegno del lavoro approvato ed integrato con DGR n. 1425 del 12/11/2012;
- w) della D.G.R. n. 303 del 26 marzo 2008 avente ad oggetto “POR Umbria FSE 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività Regionale ed Occupazione. D.G.R. 183 del 25.02.2008. Approvazione definitiva del documento di indirizzo per l'attuazione degli interventi”;
- x) la deliberazione di Giunta regionale del 15 dicembre 2008, n. 1778 avente ad oggetto gli “Indirizzi per l'attuazione nel sistema regionale dei servizi per l'impiego del D. Lgs n. 181/2000, recante disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, come modificato dal D. Lgs. n. 297/2002 e dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- y) della DGR n. 1946 del 23/12/2009 avente ad oggetto “Approvazione definitiva del documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale europeo 2007 – 2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 dell'8/IX/2007). Indirizzi per l'attuazione degli interventi Biennio 2010 - 2011”;
- z) della D.G.R. n. 186 del 08.02.2010 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009. Approvazione definitiva del Documento denominato Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2007-2013, Obiettivo 2 Competitività regionale ed occupazione (Decisione Commissione Europea C(2007)5498 del 8-IX-2007). Indirizzi per l'attuazione degli interventi, biennio 2010-2011. Precisazioni e rettifica tabelle finanziarie”;
- aa) la Deliberazione della Giunta regionale n. 1185 del 06/09/2010 avente ad oggetto “Umbria 2015: una nuova Alleanza per lo sviluppo - modalità, procedure, strumenti e governance”;
- bb) la determinazione dirigenziale del 23 marzo 2010, n. 2458 avente ad oggetto: “POR FESR 2007-2013. Fondo Unico Attività Produttive. Approvazione e pubblicazione Bando per la presentazione di progetti per la costituzione di Poli di Innovazione” pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale – serie generale – n. 17 del 14 aprile 2010;
- cc) della D.G.R. n. 479 del 16.05.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Disposizioni modificate ed integrative alla D.G.R. dell' 8 febbraio 2010, n. 186”;

- dd) della D.G.R. n. 645 del 20.06.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. Estensione all’anno 2012 degli indirizzi per l’attuazione degli interventi biennio 2010 – 2011 di cui alla D.G.R. n. 1946 del 23.12.2009 e s.m.i.”;
- ee) della D.G.R. n. 1472 del 06.12.2011 “POR Umbria FSE 2007-2013. D.G.R. n. 645 del 20.06.2011 che estende all’anno 2012 gli indirizzi per l’attuazione degli interventi previsti per il biennio 2010 – 2011 di cui alla D.G.R. n. 1946 /2009 e s.m.i.”;
- ff) della D.D. 29 luglio 2009, n. 7206, “POR Umbria FSE 2007 – 2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione. Presa d’atto approvazione della Descrizione dei sistemi di gestione e Controllo da parte della Commissione Europea. Pubblicazione”;
- gg) della D.D. n. 2669 del 20 aprile 2011 “POR Umbria FSE 2007 – 2013 Ob. 2 Competitività regionale e occupazione. Approvazione delle disposizioni per l’invio della dichiarazione finale delle spese e per la rendicontazione degli interventi finanziati dal POR FSE 2007-2013 e da altre fonti di finanziamento”;
- hh) della D.G.R. n. 1346 del 14.11.2011 con la quale sono state definite le “Linee guida e manuale d’uso per la comunicazione e la pubblicizzazione degli interventi co-finanziati dal Programma Operativo Regionale (POR) Umbria FSE obiettivo Competitività regionale e occupazione 2007 – 2013”;
- ii) della DGR n. 893 del 29/07/2011.
- jj) della D.G.R. n. 360 del 22/04/2013 - POR UMBRIA FSE 2007-2013. Ob. 2 Competitività regionale ed occupazione”. Asse “Occupabilità”. Avviso pubblico: W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati). INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e. INTERVENTO 2: incentivi alle assunzioni di soggetti che hanno svolto work experience, con la quale sono stati individuati i beneficiari delle misure e fissati i criteri per la formazione delle graduatorie.

ALLEGATO A



DISCIPLINARE ATTUATIVO AVVISO PUBBLICO:

W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati)

co-finanziato dal Fondo sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) UMBRIA FSE “obiettivo Competitività Regionale e Occupazione” 2007-2013 – Asse “Occupabilità”. INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e.

AVVISO IMPORTANTE

Nel presente disciplinare ogni qual volta si fa riferimento a comunicazioni da inviare alla Regione Umbria si intende il seguente indirizzo e i seguenti numeri telefonici:

Regione Umbria – Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro, Sezione Programmazione ed Attuazione Politiche Attive Lavoro, Via M. Angeloni n. 61 – 06124 Perugia – Tel. 075-5046062 - Fax 075-5045568.

INTERVENTO 1**WORK EXPERIENCE A FAVORE DI LAUREATI E LAUREATE DISOCCUPATI/E.****1. BENEFICIARI**

1.1. Alla data di pubblicazione dell'avviso il/la beneficiario/a deve essere residente nella Regione Umbria.

1.2. Alla data di validazione e trasmissione della domanda *online* il/la beneficiario/a deve risultare in possesso di laurea di primo livello o specialistica o magistrale o vecchio ordinamento.

1.3. Al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno di cui al successivo punto 3.2 (ALL. A1), il/la beneficiario/a deve presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rilasciata da uno dei Centri per l'Impiego dell'Umbria.

1.4. La residenza in Umbria, a pena di decadenza dalla work experience, deve permanere, senza soluzione di continuità, per tutta la durata di realizzazione del progetto formativo di work experience.

1.5. Il requisito della residenza alla data di pubblicazione dell'avviso si ritiene soddisfatto anche attraverso la dichiarazione che è stata presentata la richiesta di trasferimento, fermo restando che al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno di cui al successivo punto 3.2 (ALL. A1), a pena di decadenza, la procedura di trasferimento deve essere positivamente conclusa.

1.6. Il requisito del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di soggiorno in Italia al momento di validazione e trasmissione online della domanda si ritiene soddisfatto anche attraverso l'esibizione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando che al momento della sottoscrizione dell'atto unilaterale di impegno di cui al successivo punto 3.2 (ALL. A1), a pena di decadenza, la procedura di rinnovo deve essere positivamente conclusa.

1.7. Il progetto formativo di work experience non costituisce rapporto di lavoro e pertanto l'aiuto individuale non si configura come retribuzione ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lvo. n. 181/2000 e s.m. e i..

1.8. Lo svolgimento del progetto formativo di work experience è incompatibile a far data dall'atto unilaterale di impegno con borse di studio e/o aiuti individuali di natura pubblica e/o privata o interventi ad esse assimilati derivanti da dottorati di ricerca, master, tirocini formativi, stage, assegni di ricerca, e da ogni altra figura ad essi assimilabile, anche finanziata attraverso risorse del POR Umbria 2007-2013 e il cui svolgimento ricada all'interno del periodo di realizzazione della work experience. Pertanto, qualora un soggetto risulti vincitore sia della work experience che di una delle misure sopra indicate e ciò comporti il contemporaneo svolgimento delle misure, dovrà comunicare entro dieci giorni dall'insorgere della causa di incompatibilità l'opzione in favore di una delle misure con conseguente rinuncia alle altre. L'eventuale rinuncia alla work experience non comporta la restituzione dell'aiuto individuale erogato per il periodo di effettivo svolgimento della work experience. L'incompatibilità non sussiste qualora i sopra menzionati interventi siano effettuati a titolo gratuito.

1.9. La work experience non può coincidere con tirocinio o pratica obbligatoriamente previsti per l'iscrizione agli albi professionali, salvo il caso in cui la stessa sia svolta presso un soggetto diverso dallo studio professionale presso il quale si svolge il tirocinio o la pratica professionale.

1.10. La perdita della residenza deve essere comunicata dal/la beneficiario/a alla Regione Umbria entro 10 giorni dal suo verificarsi e determina la conclusione del progetto formativo

di work experience, mentre non comporta la restituzione dell'aiuto individuale erogato per il periodo di effettivo svolgimento dello stesso.

2 – AVVIO ATTIVITA’

2.1. La Regione Umbria comunica la data di inizio del progetto formativo di work experience e la sua durata in ore al/la beneficiario/a dell'aiuto individuale e al soggetto ospitante. L'avvio della work experience dovrà inderogabilmente avvenire nella data suddetta, salvo quanto previsto dal successivo punto 5.6.

3- ADEMPIMENTI DEL/LA BENEFICIARIO/A

3.1. Il/la beneficiario/a è tenuto a presentarsi presso il soggetto ospitante nella data di cui al punto precedente.

3.2. Il laureato/la laureata prima dell'inizio del progetto formativo di work experience è tenuto/a a:

- a) sottoscrivere un atto unilaterale di impegno, secondo lo schema di cui all'allegato A1 al presente disciplinare, contenente gli obblighi a cui deve ottemperare durante il suo svolgimento;
- b) presentare la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rilasciata da uno dei Centri per l'impiego dell'Umbria attestante lo stato di disoccupazione;
- c) stipulare prima dell'inizio dell'attività, apposita polizza per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, con copertura comprensiva delle attività che eventualmente il beneficiario svolga al di fuori della sede di svolgimento della work experience. Nella polizza deve essere obbligatoriamente specificato il titolo dell'Avviso e la durata prevista del progetto formativo di work experience. La copertura assicurativa deve essere garantita per tutta la durata della work experience. La polizza assicurativa deve essere rilasciata da soggetti autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 dell'1 settembre 1993 e s.m.i.;
- d) trasmettere i documenti alla Regione Umbria tramite raccomandata A/R o consegna a mano.

3.3. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 3.2 comporta la perdita del diritto ad effettuare la work experience e della relativa concessione dell'aiuto individuale.

3.4. Sarà necessario inoltre, prima dell'avvio dell'attività, effettuare una procedura di registrazione online nell'Area riservata, appositamente creata per il supporto e la gestione tecnica dell'aiuto individuale.

3.5. Per accedere all'Area riservata è necessario consultare il sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it, aree tematiche “*Disoccupati/Inoccupati → Bandi/Avvisi Pubblici → Gestione Bandi adempimenti e comunicazioni → Avviso pubblico WELL*” cliccando sul link “*sito esterno per il Supporto e la Gestione Tecnica degli Aiuti individuali “WELL”*”.

ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO OSPITANTE

4.1. Il soggetto ospitante prima dell'avvio del progetto formativo di work experience deve sottoscrivere apposito atto unilaterale allegato al presente disciplinare – ALL. A2 con il quale si impegna a:

1. ospitare il beneficiario/la beneficiaria per l'intero periodo dello svolgimento del progetto formativo di work experience, garantendo il regolare svolgimento delle attività formative nel rispetto degli obiettivi conoscitivi e professionali ivi previsti;
2. garantire la fruizione al beneficiario/alla beneficiaria delle tecnologie, strumenti e sussidi in suo possesso, funzionali allo svolgimento del progetto formativo di work experience;
3. garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo del soggetto ospitato contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL;
4. garantire al laureato/alla laureata la piena assistenza e collaborazione del tutor didattico nominato e comunicare alla Regione Umbria le eventuali variazioni aventi ad oggetto il suo nominativo;
5. consentire ai funzionari regionali incaricati, libero e tempestivo accesso alle proprie strutture al fine di agevolare i controlli sulla realizzazione della work experience ammessa a contributo;
6. consentire il trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;

7. presentare una dichiarazione relativa al rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7 dell'Avviso pubblico;

4.3. L'atto unilaterale d'impegno deve essere trasmesso alla Regione Umbria prima dell'avvio del progetto formativo di work experience, unitamente a:

- a) dichiarazione relativa al rispetto delle previsioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7 dell'Avviso pubblico;
- a) comunicazione di avvenuta copertura del soggetto ospitato dal rischio infortuni per tutta la durata del progetto formativo di work experience.

4.4. L'invio deve avvenire tramite raccomandata A/R o con consegna a mano.

4.5 Il soggetto ospitante deve comunicare alla Regione Umbria – tramite invio di un fax al numero 0755045568 - l'avvenuto inizio del progetto formativo di work experience nella data indicata dalla stessa Regione ed effettuare la comunicazione al CPI competente dell'avvio del medesimo in ottemperanza a quanto previsto dalla legge n.296/2006, articolo 1, comma 1180 e dal D.M. 30/10/2007 relativamente alle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro.

4.6. Qualora il soggetto ospitante, per gravi motivi, non intenda più consentire la prosecuzione del progetto formativo di work experience presso la propria struttura, deve darne immediata comunicazione alla Regione Umbria e al soggetto esterno incaricato di svolgere il servizio di supporto tecnico nella gestione amministrativo-contabile dell'erogazione dell'aiuto individuale.

4.7 Non è consentito cambiare soggetto ospitante nel corso dell'attività formativa di work experience.

4.8. La Regione non risponde delle conseguenze ed è sollevata da qualunque responsabilità che derivino dai rapporti tra il beneficiario ed il soggetto ospitante.

5 – DURATA E ASSENZE

5.1. Il progetto formativo di work experience, della durata di mesi 6, deve prevedere la realizzazione di attività formative con un orario settimanale non inferiore a 24 ore e non superiore a 40 ore da attestarsi secondo quanto previsto al successivo punto 6.

5.2. Si precisa che l'orario settimanale minimo di 24 ore richiesto si considera convenzionalmente distribuito su un massimo di 6 giorni lavorativi di 4 ore ciascuno. La programmazione oraria e di giorni in cui svolgere il progetto formativo di work experience è liberamente concordata tra soggetto ospitante e beneficiario, fermo restando il limite massimo giornaliero di 8 ore. Qualora il/la beneficiario/a effettui un orario inferiore alle 24 ore settimanali le ore non effettuate possono essere recuperate nel corso delle settimane successive e, comunque, non oltre il bimestre di riferimento per il pagamento dell'aiuto individuale.

5.3. Nell'arco di ciascun bimestre di pagamento le eventuali ore in eccesso oltre le 24 ore settimanali non saranno conteggiate ai fini del pagamento, salvo quelle effettuate a recupero di assenze già verificatesi, così come previsto al punto precedente.

5.4. Le assenze, ancorché giustificate e non recuperate, che riducono la frequenza della work experience, senza tuttavia superare il 25% della sua durata, consentono la prosecuzione della work experience ma comportano la riduzione pro quota dell'aiuto individuale.

5.5. Le giornate di chiusura infrasettimanali del soggetto ospitante conseguenti a giorni di festività riconosciute sono considerate come giornate di attività con una durata convenzionale di 4 ore.

5.6. E' riconosciuta, previa comunicazione del beneficiario e conseguente presa d'atto da parte del Dirigente del Servizio Politiche Attive del Lavoro, la sospensione o l'avvio posticipato della work experience, nei seguenti casi:

a) in caso di gravidanza, rapportato al periodo di astensione obbligatoria per maternità, su presentazione di idonea certificazione medica rilasciata dal medico di base o da struttura pubblica. Si rinvia, per quanto applicabile all'aiuto individuale, alla normativa di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"*;

b) in caso di malattia/infortunio grave, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio, su presentazione di idonea certificazione

medica rilasciata dal medico di base o da struttura pubblica, dalla quale risulti il periodo e la dichiarazione espressa che l'infermità è grave e non consente di svolgere la work experience;

c) in caso di chiusura del soggetto ospitante superiore a cinque giorni lavorativi continuativi riferiti allo stesso, previa comunicazione da parte del legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante;

d) in caso di matrimonio per un periodo non superiore a 64 ore di attività formativa;

e) in caso di sospensione d'ufficio per lutto, per cambio del soggetto ospitante e per altre eventualità ritenute idonee dall'amministrazione.

La sospensione o l'avvio posticipato della work experience per i motivi sopra indicati determinano la conclusione posticipata della work experience.

5.7. La work experience si intende utilmente svolta qualora sia stata realizzata per un tempo pari almeno al 75% della sua durata in ore. In difetto si verificherà la decadenza dalla work experience, con conseguente perdita del beneficio dell'aiuto individuale ed impossibilità ad accedere al beneficio previsto all'Intervento 2 del presente Avviso. La decadenza dalla work experience non comporta la restituzione degli importi fino a quel momento erogati.

5.8. Il beneficiario dovrà comunicare al Servizio Politiche Attive del Lavoro l'eventuale rinuncia anticipata al progetto formativo di work experience.

6 – REGISTRO DELLE PRESENZE

6.1. La presenza e le attività formative svolte devono essere annotate giornalmente sul registro delle presenze fornito e vidimato, in forma cartacea, dalla Regione Umbria prima dell'inizio dell'attività e nel registro in formato elettronico presente nell'Area riservata indicata al precedente punto 3. Il registro in forma cartacea deve contenere le firme in originale dei beneficiari e del tutor didattico del progetto, deve essere conservato per tutta la durata dell'attività presso la sede del soggetto ospitante e deve essere reso disponibile per le attività di controllo di cui al successivo punto 9.

6.2. Il totale complessivo delle ore riferito a ciascuna giornata in cui è prestata la work experience (comunque non superiore a otto ore) deve essere inserito privo di frazioni di ora e, nel caso, arrotondato all'ora inferiore.

6.3. Nel registro delle presenze sono state già previste e inserite le 4 ore giornaliere per le festività nazionali e religiose infrasettimanali riconosciute. La festività del patrono riferita al luogo del soggetto ospitante corrispondente a 4 ore deve essere indicata dal beneficiario.

6.4. La firma del beneficiario (prevista solo per il registro in formato cartaceo) deve essere inserita obbligatoriamente nell'apposito spazio in relazione a tutte le righe compilate.

6.5. La firma del tutor didattico (prevista solo per il registro in formato cartaceo) deve essere inserita obbligatoriamente nell'apposito spazio alla fine del mese per validare il contenuto del registro.

6.6. Nel registro delle presenze in formato cartaceo è presente un apposito campo in cui al termine di ogni bimestre di svolgimento del progetto formativo di work experience dovrà essere riepilogato il contenuto delle attività formative svolte e dovranno essere indicati gli obiettivi conoscitivi e professionali raggiunti.

7 - EROGAZIONE DELL'AIUTO INDIVIDUALE E ADEMPIMENTI DEL BENEFICIARIO/DELLA BENEFICIARIA

7.1. Per l'erogazione dell'aiuto individuale la Regione Umbria si avvarrà di un soggetto esterno, incaricato di svolgere il servizio di supporto tecnico nella gestione amministrativo-contabile dell'erogazione dell'aiuto individuale.

7.2. L'aiuto individuale ha un valore di € 800,00 mensili, al lordo degli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente e verrà erogata con cadenza bimestrale posticipata.

7.3. L'aiuto individuale non è soggetto a detrazioni previdenziali e assicurative. Ai soli fini fiscali, l'aiuto individuale è assimilato ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. C del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) e non costituisce reddito ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lgs, n. 181/200 e s.m. e i.

7.4. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto individuale il beneficiario/la beneficiaria, con cadenza bimestrale, entro 5 giorni dalla conclusione del bimestre, deve:

1. validare il registro delle presenze nell'area riservata;
2. caricare nell'area riservata (tramite una specifica funzione di upload) copia del registro cartaceo, completo delle indicazioni di cui al precedente punto 6 dopo l'apposizione delle firme richieste.
3. inviare tramite raccomandata A/R alla Regione Umbria (o consegnare a mano) la richiesta di erogazione dell'aiuto individuale.

7.5. L'invio e la validazione della documentazione richiesta e il rispetto dei tempi previsti costituiscono condizione imprescindibile per il pagamento dell'aiuto individuale.

7.6. L'aiuto individuale viene erogato bimestralmente ad avvenuta verifica del rispetto delle presenze risultanti dal relativo registro e dello svolgimento delle attività previste dalla richiesta di finanziamento.

7.7. Il pagamento viene effettuato mediante accreditamento bancario o postale intestato al beneficiario/alla beneficiaria dell'aiuto individuale.

7.8. Il beneficiario/la beneficiaria è tenuto/a a conservare a disposizione della Regione Umbria e delle Autorità comunitarie la documentazione in suo possesso in originale o sotto forma di copie autenticate su supporti comunemente accettati per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio del 11 luglio 2006.

7.9. L'interruzione del progetto formativo di work experience non comporta la restituzione dell'aiuto individuale erogato per il periodo di effettivo svolgimento dello stesso.

7.10. Responsabile del Procedimento: Dr. Claudio Sconocchia Silvestri.- indirizzo e-mail: csconocchia@regione.umbria.it.

8 – ADEMPIMENTI DEL TUTOR DIDATTICO

8.1. Il tutor didattico è tenuto a:

- a) supportare il laureato/la laureata nella realizzazione del progetto formativo di work experience, compiendo ogni attività necessaria per il conseguimento degli obiettivi conoscitivi e per l'acquisizione delle competenze professionali previste dal progetto formativo. In particolare il tutor favorisce l'inserimento del tirocinante anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante e accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante.
- b) verificare il rispetto dell'orario definito secondo le previsioni di cui al precedente punto 5.
- c) sottoscrivere il registro delle presenze di cui al precedente punto 6.

8.2. Il tutor didattico può essere sostituito con altra persona purché quest'ultima sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 4, lett. a) dell'Avviso.

9 - CONTROLLI E VERIFICHE

9.1. Sono previste, da parte della Regione, verifiche e/o controlli in loco, senza preavviso, sull'attuazione della work experience. In particolare, sarà attentamente valutata la coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle dichiarate nel progetto formativo di work experience.

10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. I dati del soggetto ospitante sono trattati dalla Regione Umbria- Servizio Politiche Attive del Lavoro e dalla società incaricata del servizio di supporto tecnico nella gestione amministrativo-contabile dell' erogazione dell'aiuto individuale ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

10.2. I dati personali del beneficiario/della beneficiaria sono trattati dalla Regione Umbria- Servizio Politiche Attive del Lavoro, dalla società aggiudicataria del servizio di supporto tecnico nella gestione amministrativo-contabile dell' erogazione dell'aiuto individuale e dall'Istituto bancario che provvederà al pagamento dell'aiuto individuale ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196.

10.3. Tali dati:

- sono trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi inerenti la realizzazione della work experience ai sensi dell'articolo 13 del Codice sopra indicato;
- sono trattati con le modalità previste dall'articolo 11 del Codice per le finalità istituzionali della Regione Umbria – Giunta Regionale, Servizio Politiche Attive del Lavoro;
- sono oggetto di comunicazione ai competenti organi dell'Unione Europea, del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Regione per le rispettive attività istituzionali normativamente previste.

Le attività oggetto del presente atto sono considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 68 del Codice sopra citato.

11 – DISPOSIZIONI FINALI

11.2. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano le "Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche attive del lavoro", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del 22 dicembre 2003 e s.m.e i., pubblicata sul Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale – n. 31 del 20 luglio 2005, salvo diverse, successive disposizioni in materia, in particolare relativamente all'attuazione del POR FSE 2007-2013, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

11.3. Nel caso di riscontro di dichiarazioni false e mendaci è prevista la restituzione totale delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.



ALLEGATO A1

ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO CONTENENTE GLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA WORK EXPERIENCE

relativa all'avviso pubblico W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati) -
INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e.
Co-finanziato dal Fondo sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) UMBRIA FSE "obiettivo Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013 – Asse "Occupabilità".

PREMESSO CHE

- a) con determinazione dirigenziale n. _____ del ____ / ____ / ____ , è stato approvato l'avviso pubblico per la concessione di aiuti individuali per la realizzazione di work experience, consistenti in un'esperienza formativa in contesto lavorativo da effettuarsi presso le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata¹ – di seguito definiti “soggetto ospitante” –, che, alla data di pubblicazione del presente avviso, abbiano almeno due dipendenti a tempo indeterminato e che sulla base della propria struttura e organizzazione e delle norme che le disciplinano siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale. I soggetti ospitanti, altresì, devono avere la sede legale o una unità produttiva/operativa in Umbria presso la quale viene effettuata la work experience.
- b) lo svolgimento dell'attività formativa è disciplinato da quanto previsto nell' allegato A – INTERVENTO 1, contenente “Disciplinare attuativo Avviso Pubblico W.E.L.L.”;

¹ Secondo l'art. 1 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese “si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti una attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un’attività economica”.

- c) con determinazione dirigenziale n. _____ del __ / __ / ___, sono state approvate le relative graduatorie;
- d) si applicano le "Note di indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro" approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 2000 del 22 dicembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicate sul Supplemento ordinario n. 1 del Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – serie generale – n. 31 del 20 luglio 2005, salvo diverse, successive disposizioni in materia, in particolare relativamente all'attuazione del POR UMBRIA FSE 2007-2013, nonché la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- e) con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stato affidato il servizio di supporto a _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente: Comune _____ CAP _____

Codice Fiscale _____

Conto Corrente bancario/postale n._____

Intestato a _____

Banca/Ufficio postale _____ Filiale di _____

Codice IBAN _____

Ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/00 e successive modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del medesimo nel caso di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti previsti dal paragrafo 1 del "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L.", ALL. A, approvato con D.D. _____ ed in particolare di essere disoccupato ai sensi del D.Lvo n. 181/2000 e s.m. e i., iscritto al Centro per l'Impiego di;
 - di non trovarsi in nessuna delle cause di incompatibilità o nelle condizioni previste dai punti 1.8 e 1.9 del Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L.", ALL. A;
- Pertanto, in qualità di beneficiario dell'aiuto individuale per lo svolgimento del progetto formativo di work experience

SI IMPEGNA

1. a svolgere la work experience a decorrere dal ___/___/___ per una durata di sei mesi con scadenza il ___/___/___;
2. a presentarsi presso il soggetto ospitante nella data indicata dalla Regione Umbria;
3. a trasmettere alla Regione Umbria, prima dell'inizio dell'attività, copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile verso terzi di cui alla lettera c) del paragrafo 3.2 del Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L." – INTERVENTO 1;
4. a compilare, validare e caricare il registro in formato cartaceo ed il registro in formato elettronico secondo quanto previsto dal paragrafo 6 del "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L." – INTERVENTO 1;
5. a presentare la richiesta di erogazione del contributo secondo quanto previsto dal paragrafo 7 del "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L." – INTERVENTO 1;
6. qualora si verifichi durante lo svolgimento del progetto formativo di work experience, a comunicare entro 10 giorni dal loro insorgere, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L." – INTERVENTO 1 la perdita del requisito della residenza con conseguente rinuncia al contributo;
7. a comunicare, ai sensi del punto 1.8 del "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L. – INTERVENTO 1", entro 10 giorni dal verificarsi della causa di incompatibilità insorta nel corso dello svolgimento del progetto formativo di work experience l'opzione in favore di una delle misure causa di incompatibilità, con conseguente rinuncia alle altre.
8. a conservare, per la messa a disposizione della Regione Umbria e delle Autorità comunitarie, la documentazione originale in suo possesso per un periodo non inferiore a tre anni successivi alla chiusura del programma operativo, ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006;
10. rispettare le prescrizioni di cui al "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L. – INTERVENTO 1, non espressamente richiamate nel presente atto;
11. a consentire il trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m. e i.

Letto, approvato e sottoscritto

Perugia _____

Il Beneficiario _____

(Firma apposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 e s. m.i.; allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento d'identità in corso di validità)



ALLEGATO A2

**ATTO UNILATERALE DI IMPEGNO
CONTENENTE GLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE PER LO SVOLGIMENTO
DELLA WORK EXPERIENCE**

**relativa all'avviso pubblico W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati) -
INTERVENTO 1: work experience a favore di laureati e laureate disoccupati/e.**

Co-finanziato dal Fondo sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) UMBRIA FSE "obiettivo Competitività Regionale e Occupazione" 2007-2013 – Asse "Occupabilità".

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a _____ il _____

Residente: Comune _____ cap _____

Via/piazza/loc._____

Titolare/Legale rappresentante di _____

Sede legale Comune _____ (Prov._____) cap _____

Via/piazza/loc._____

Codice Fiscale e Partita IVA_____

Codice INPS _____

IN QUALITA' DI SOGGETTO OSPITANTE

Conferma tutto quanto dichiarato nella SEZIONE IV (DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO OSPITANTE) della domanda di aiuto individuale Cod. n. _____ del/la laureato/a Nome _____ Cognome _____;

e

SI IMPEGNA A:

1. ospitare il/la beneficiario/a dell'aiuto individuale per l'intero periodo della work experience garantendone il regolare svolgimento, nel rispetto delle previsioni del "Disciplinare attuativo Avviso Pubblico WELL – INTERVENTO 1";
2. garantire la fruizione al/la beneficiario/a delle strumentazioni in suo possesso, funzionali allo svolgimento della work experience;
3. garantire al/la beneficiario/a la piena assistenza e collaborazione del tutor nominato e comunicare alla Regione Umbria le eventuali variazioni aventi ad oggetto il suo nominativo;
4. consentire ai funzionari regionali incaricati, libero e tempestivo accesso alle proprie strutture al fine di agevolare i controlli sulla realizzazione della work experience ammessa a finanziamento;
5. consentire il trattamento dei dati personali, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.l.vo 30 giugno 2003, n. 196;
6. trasmettere, prima dell'inizio dello svolgimento della work experience, una dichiarazione attestante il rispetto delle previsioni dell'art. 4, cc. 6 e 7 dell'avviso pubblico;
7. comunicare l'avvenuta copertura del/la beneficiario/a dal rischio infortuni sul lavoro presso l'INAIL per tutta la durata del progetto formativo di work experience;
8. comunicare alla Regione Umbria – tramite invio di un fax al numero 0755045568 - l'avvenuto inizio della work experience nella data indicata dalla stessa Regione;
9. effettuare la comunicazione, al Centro per l'Impiego competente, dell'avvio della work experience in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 1180 e dal D.M. 30/10/2007 relativamente alle comunicazioni obbligatorie a carico del datore di lavoro;
10. dare immediata comunicazione alla Regione Umbria e alla società T&D Spa di Bologna in quanto soggetto esterno incaricato di svolgere il servizio di supporto tecnico nella gestione amministrativo-contabile dell'erogazione dell'aiuto individuale, della interruzione dello svolgimento della work experience ai sensi del paragrafo 4.6 del "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L.- INTERVENTO 1".
11. rispettare il "Disciplinare attuativo dell'avviso pubblico W.E.L.L." – INTERVENTO 1, in quanto non espressamente richiamato nel presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto,

Perugia, _____

Per il soggetto ospitante

Il Titolare/Legale Rappresentante _____

(Firma apposta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR n. 445/2000 e s. m.i.; allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile di un documento d'identità in corso di validità)

ALLEGATO B



**Spett.le
REGIONE UMBRIA
Servizio Politiche Attive del Lavoro
Via Mario Angeloni n. 61
06100 – Perugia**

OGGETTO: Domanda di aiuto individuale. Avviso pubblico W.E.L.L. (Work Experience Laureate e Laureati), co-finanziato dal Fondo sociale Europeo (FSE) nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) UMBRIA FSE “Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione” 2007-2013 – Asse”Occupabilità”. INTERVENTO 1: work experience a favore di laureate e laureati disoccupate/i.

SEZIONE I – RICHIESTA DI AIUTO INDIVIDUALE

(da compilare a cura del/la laureato/a)

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del medesimo DPR nel caso di dichiarazioni mendaci,

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____/____/____

sesso M F Codice Fiscale _____

residente in (via/piazza/loc.) _____ Cap. _____ Comune _____
_____ Prov. (____)

Tel n. _____ cellulare n. _____ e-mail _____

domiciliato/a in (N.B.: compilare soltanto nel caso in cui si intenda ricevere le comunicazioni da parte della Regione
1

presso il domicilio, qualora diverso dalla residenza): (via/piazza/loc) _____
 Cap _____ Comune _____ Prov. (____)

Cittadinanza: Italiana Paese Unione Europea Paese non Unione Europea

DICHIARA

di essere in possesso di (è sufficiente indicare uno solo dei titoli posseduti):

Laurea triennale Laurea Specialistica/Laurea Magistrale/Laurea Vecchio Ordinamento

in _____ conseguita in Italia SI NO

in data ____/____/____ presso l'Università di _____ Facoltà di _____

in riferimento all'**Avviso pubblico in oggetto**

CHIEDE

la concessione di un aiuto individuale per l'attuazione del progetto di work experience da realizzarsi presso il seguente soggetto ospitante¹ (denominazione/ragione sociale) _____
 con sede legale in (via/piazza/loc.) _____ Cap _____

Comune _____ Prov. (____) CF/P.IVA _____

il cui titolare/legale rappresentante si è impegnato ad ospitare la work experience.

A tal fine dichiara:

- di essere residente in Umbria alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria dell'Avviso pubblico W.E.L.L SI NO

oppure:

- di aver richiesto, in data, il trasferimento della residenza presso il Comune di - Regione Umbria (*compilare soltanto nel caso in cui alla data di pubblicazione dell'Avviso non si è ancora perfezionato il trasferimento della residenza in Umbria*);

- di non avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio con il legale rappresentante, i soci, il titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile presso la quale intende svolgere la work experience e con il tutor nominato dal soggetto ospitante;

- di non essere né legale rappresentante, né socio, né titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile nel quale si intende svolgere la work experience;

- di non aver avuto rapporti di lavoro con il soggetto ospitante nei sei mesi precedenti la data della presente domanda;

1. Per soggetto ospitante si intendono, ai sensi dell'art. 4 comma 2 dell'avviso pubblico in oggetto, le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata che abbiano almeno due dipendenti a tempo indeterminato e che sulla base della propria struttura e organizzazione, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale. I soggetti ospitanti, altresì, devono avere la sede legale o una unità produttiva/operativa in Umbria presso la quale viene effettuata la work experience.

- di non aver effettuato con lo stesso soggetto ospitante nei sei mesi precedenti la data della presente domanda altra esperienza di formazione in contesto lavorativo ai sensi della normativa in vigore (l.n. 196/1997 e D.M. n. 142/1998);
- se cittadino di paesi non appartenenti all'Unione Europea, di essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di soggiorno in Italia;
- di ritenere che le attività indicate nel progetto di work experience, sono adeguate al titolo di studio posseduto e, comunque, di carattere non meramente esecutivo;
- di essere consapevole che l'aiuto viene concesso a condizione del possesso dello stato di disoccupazione ai sensi del D.Lvo. n. 181/2000 e s.m. e i., con iscrizione ad uno dei Centri per l'Impiego dell'Umbria territorialmente competenti, secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 4 dell'Avviso pubblico;

Ai fini dell'attribuzione del punteggio alla presente domanda di aiuto individuale dichiara di essere iscritto negli elenchi per il collocamento mirato delle persone disabili di cui alla l.n. 68/99

SI NO

Il/la sottoscritto/a prende atto, altresì, che i dati contenuti nelle dichiarazioni rese saranno trattati dalla Regione Umbria – Servizio Politiche attive del Lavoro, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con Decreto legislativo 30.06.2003 n.196 per le finalità e modalità di servizio.

SEZIONE II – PROGETTO FORMATIVO DI WORK EXPERIENCE**(da compilare a cura del/la laureato/a)**

Ai fini dell'ammissione della domanda di aiuto individuale il sottoscritto/a di seguito riporta il progetto formativo della work experience e dichiara che è stato redatto in accordo con il soggetto ospitante:

Descrizione delle motivazioni alla base della realizzazione della work experience e degli obiettivi che si intende conseguire

Descrizione delle modalità di svolgimento

Descrizione delle attività di carattere non meramente esecutivo, adeguate al titolo di studio posseduto e alle attività proprie del soggetto ospitante, che verranno svolte nel corso della work experience

Descrizione delle competenze relazionali, organizzative e professionali che verranno acquisite dal/dalla laureato/a durante il percorso di work experience

Nominativo del tutor _____

Ruolo del tutor in azienda _____

A fini delle dichiarazioni rese dal/la sottoscritto/a laureato/a nelle SEZIONE I e II allega:

per coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero:

Upload A

Copia scannerizzata del titolo di studio

Upload B

Copia scannerizzata della traduzione giurata
del titolo di studio

Upload C

Copia scannerizzata della dichiarazione di valore
in loco del titolo di studio rilasciata dall'autorità
consolare italiana nel paese ove è stato
conseguito il titolo

per i cittadini stranieri provenienti da paesi extra comunitari:

Upload D

Copia scannerizzata del permesso di soggiorno in corso
di validità o copia scannerizzata della richiesta di
rinnovo del permesso di soggiorno

SEZIONE III – SOTTOSCRIZIONE DELLE SEZIONI I e II**(a cura del/la laureato/a)**

Ai fini della validazione e trasmissione *online* della domanda di aiuto individuale ai sensi dell'art. 7 è necessario sottoscrivere la Richiesta di aiuto individuale (SEZIONE I) e il Progetto formativo di Work Experience (SEZIONE II) sulla presente SEZIONE III restituita dal sistema in versione .pdf al termine della compilazione. Essa dovrà essere:

- stampata
- sottoscritta con firma autografa del/la laureato/a
- scannerizzata dopo aver apposto la firma autografa
- allegata in *upload* prima della validazione e trasmissione *online* della domanda di aiuto individuale

SOTTOSCRIZIONE DEL LAUREATO/A Nome _____ Cognome _____

relativamente alle SEZIONI I e II della domanda Cod. n. _____

Firma _____

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 445/00 e successive modificazioni)

A tal fine allega:

Upload E

Copia scannerizzata della Sezione III della domanda
di aiuto individuale
COMPLETA DELLA FIRMA AUTOGRAFA

Upload F

Copia scannerizzata fronte-retro chiara e leggibile di un
documento di riconoscimento in corso di validità del
laureato/a

SEZIONE IV - DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Ai sensi degli articoli 46 e 47 T.U. DPR n° 445/2000 e successive modificazioni e consapevole delle sanzioni penali previste all'art. 76 del medesimo nel caso di dichiarazioni mendaci:

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il _____

Titolare o Legale rappresentante dell'impresa/Soggetto ad essa assimilabile²:

con sede legale in (Comune) _____ Via _____ CAP _____ Prov. _____

Tel._____ Fax_____ E-Mail_____

Iscrizione CCIAA di _____ n. _____ del _____ (se iscritta)

P.IVA _____ C. Fiscale _____ C. INPS _____

Descrizione attività _____

DICHIARA

di essere disponibile ad ospitare il dott./la dott.ssa _____

per la realizzazione del progetto formativo di work experience di cui alla presente domanda avendo esplicitamente concordato e condiviso il progetto medesimo in tutti i suoi contenuti e che intende ospitare la work experience nella propria sede legale in Umbria o sede operativa situata in Umbria,

in via _____ n.____ Comune di _____ Cap _____ Provincia (____)

Ai fini dell'ammissibilità della presente domanda di aiuto individuale, dichiara:

- di rivestire la qualità di soggetto ospitante secondo le previsioni dell'art. 4, comma 2 dell'avviso in oggetto;
- che ha in organico n. _____ dipendenti a tempo indeterminato.
- è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- è in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e s.m. e i.;
- non ha effettuato, nella medesima unità operativa, licenziamenti che riguardino lavoratori con mansioni equivalenti a quelle della work experience, fatti salvi quelli per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali rappresentative, nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;

-
2. Ai sensi dell'art. 4 c. 2 dell'avviso in oggetto sono soggetti ospitanti "le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni e i loro consorzi, le cooperative e i loro consorzi, i soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, altri soggetti e organismi di natura privata che, alla data di pubblicazione del presente avviso, abbiano almeno due dipendenti a tempo indeterminato e che sulla base della propria struttura e organizzazione, siano in grado di assumere senza dover ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale. I soggetti ospitanti, altresì, devono avere la sede legale o una unità produttiva/operativa in Umbria presso la quale viene effettuata la work experience.

- non ha procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso, per attività equivalenti a quelle della work experience, nella medesima unità operativa.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alla presente domanda di aiuto individuale dichiara (*barrare solo in caso affermativo*):

SI di essere Polo d'innovazione di cui alla DGR n. 226/2010 oppure un'impresa ad esso aderente, oppure iscritto all'albo ministeriale dei laboratori di ricerca autorizzati dal MIUR ai sensi dell'art. 3, c. 4, L.n. 46/1982;

SI di impegnarsi ad assumere il/la laureato/a _____

con un **rapporto di lavoro che produca l'uscita dallo stato di disoccupazione** e cioè mediante (*in caso affermativo barrare solo una delle seguenti opzioni*):

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari o superiore a sei mesi

altre forme contrattuali comunque idonee a produrre l'uscita dallo stato di disoccupazione

Il/la sottoscritto/a prende atto, altresì, che i dati contenuti nelle dichiarazioni rese saranno trattati dalla Regione Umbria

– Servizio Politiche attive del Lavoro, ai sensi delle disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali emanato con Decreto legislativo 30.06.2003 n.196 per le finalità e modalità di servizio.

SEZIONE V – SOTTOSCRIZIONE DELLA SEZIONE IV

(a cura del soggetto ospitante)

Cod. Domanda n. _____

del/la laureato/a Nome _____ Cognome _____

Ai fini della validazione e trasmissione *online* della domanda di aiuto individuale ai sensi dell'art. 7 è necessario sottoscrivere la dichiarazione del soggetto ospitante (SEZIONE IV) sulla presente SEZIONE V restituita dal sistema in versione .pdf al termine della compilazione. Essa dovrà essere:

- stampata
- sottoscritta con firma autografa dal titolare/legale rappresentante del soggetto ospitante
- scannerizzata dopo aver apposto la firma autografa
- allegata in *upload* prima della validazione e trasmissione *online* della domanda di aiuto individuale

SOTTOSCRIZIONE DEL SOGGETTO OSPITANTE relativamente alla SEZIONE IV della domanda

Cod. n. _____

Firma _____

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del DPR 445/00 e successive modificazioni)

A tal fine allega:

Upload G

Copia scannerizzata della Sezione V della domanda di aiuto individuale

COMPLETA DELLA FIRMA AUTOGRAFA

Upload H

Copia scannerizzata fronte-retro chiara e leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante/titolare del soggetto ospitante